



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA
via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216
e-mail: segreteria.campania@lnd.it
Sito Internet: campania.lnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Comunicato Ufficiale n. 17/GST del 17 dicembre 2025

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 6/12/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 6/12/2025 VIRTUS SAN GENNARELLO - NUOVA NAPOLI NORD

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, letti il preannuncio e il reclamo proposti dalla Società Nuova Napoli Nord, osserva quanto segue. La reclamante ha contestato la regolarità della gara in epigrafe per aver la società (regolarmente qui) intimata Virtus San Gennarello inserito in distinta e impiegato in campo il calciatore Di Balsamo Alessio, nato il 14.04.1998, in presunta posizione irregolare in quanto non tesserato in favore di quest'ultima al momento della gara in epigrafe; espletata la rituale istruttoria, anche a mezzo Ufficio Tesseramenti di questo C.R. Campania, è emerso che il suddetto calciatore risulta tesserato in favore della Società Virtus San Gennarello a far data dal 28.11.2025 e, dunque, precedentemente la disputa della gara oggetto di reclamo. P.Q.M. considerata l'infondatezza del mezzo proposto dalla Nuova Napoli Nord, dispone il suo rigetto e, conseguentemente, omologa il punteggio conseguito sul terreno di gioco di 2/0 in favore della Virtus San Gennarello; dispone, infine, incamerarsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Marco Cardito

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 6/12/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 6/12/2025 SALERNO GUISCARDS - FIDELIS AGRO

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, letti il preannuncio e il reclamo proposti dalla Società ASD Salerno Guiscards, osserva quanto segue. Si premette che la reclamante ha contestato la regolarità della gara in epigrafe per aver la società (regolarmente qui) intimata ASD Fidelis Agro inserito in distinta e impiegato in campo i seguenti calciatori in posizione irregolare, in quanto non tesserati in favore di quest'ultima al momento della gara in epigrafe: Coticelli Sebastiano (nato il 29.11.1998); D'Orlando Nicola (nato il 24.02.1995); Ferraioli Aniello (nato il 14.12.1985); Versiglion Luca (nato il 21.03.1991); Manzo Pasquale (nato il 14.06.2003); Coppola Simone (nato il 19.01.2004); Crispini Nunzio (nato il 07.07.2000); Somma Giuseppe (nato il 09.04.1989); ritualmente evocata, la reclamata Fidelis Agro ha contestato l'avverso dedotto rappresentando che tutti i suddetti calciatori erano tesserati in data antecedente la gara oggetto di reclamo; espletata la rituale istruttoria, anche a mezzo Ufficio Tesseramenti di questo C.R. Campania, è emerso che Coticelli Sebastiano (nato il 29.11.1998) risulta tesserato a far data dal 03.12.2025; D'Orlando Nicola (nato il 24.02.1995) risulta tesserato a far data dal 12.08.2025; Ferraioli Aniello (nato il 14.12.1985) risulta tesserato a far data dal 21.11.2025; Versiglion Luca (nato il 21.03.1991) risulta tesserato a far data dal 15.09.2025; Manzo Pasquale (nato il 14.06.2003) risulta tesserato a far data dal 03.12.2025;

Coppola Simone (nato il 19.01.2004) risulta tesserato a far data dal 22.10.2025; Crispini Nunzio (nato il 07.07.2000) risulta tesserato a far data dal 12.08.2025; Somma Giuseppe (nato il 09.04.1989) risulta tesserato a far data dal 12.08.2025; conclusivamente, tutti i suddetti calciatori risultano tesserati in favore della Società ASD Fidelis Agro in data precedente la disputa della gara oggetto di reclamo P.Q.M. considerata l'infondatezza del mezzo proposto dall'ASD Salerno Guiscards, dispone il suo rigetto e, conseguentemente, omologa il punteggio conseguito sul terreno di gioco di 0/0; dispone, infine, incamerarsi il contributo d'accesso alla giustizia sportiva.

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Marco Cardito

GARE DEL 7/12/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 7/12/2025 VITULANO - FOOTBALL CLUB SAN GIORGIO

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, letti il preannuncio e il reclamo proposti dalla Società Vitulano, osserva quanto segue. La reclamante ha contestato la regolarità della gara in epigrafe per aver la società (regolarmente qui) intimata Football Club San Giorgio inserito in distinta e impiegato in campo il calciatore D Ieso Mattia, nato il 28.07.2001, in presunta posizione irregolare in quanto non tesserato in favore di quest'ultima al momento della gara in epigrafe; lette le controdeduzioni ritualmente proposte dalla resistente, ritenute inammissibili le successive integrazioni del 16.12.2025; espletata la rituale istruttoria, anche a mezzo Ufficio Tesseramenti di questo C.R. Campania, è emerso che il suddetto calciatore risulta tesserato in favore della Società Football Club Sa Giorgio a far data dal 01.12.2025 e, dunque, precedentemente la disputa della gara oggetto di reclamo. P.Q.M. considerata l'infondatezza del mezzo proposto dalla società Vitulano, dispone il suo rigetto e, conseguentemente, omologa il punteggio conseguito sul terreno di gioco di 0/0; dispone, infine, incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Marco Cardito

GARE DEL CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE D

GARE DEL 7/12/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 7/12/2025 ATLETICO PALOMONTE 2014 – CASELLE

Il sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, letti il preannuncio e il reclamo proposti dalla Società ASD Caselle e ritualmente notificati alla controparte, osserva quanto segue. La reclamante ha contestato la regolarità della gara in epigrafe per aver la società Atletico Palomonte 2014 inserito in distinta e impiegato in campo il calciatore Cristian Guarnacchia (nato il 30.04.1991) non tesserato in favore di quest'ultima. Esperiti i necessari accertamenti, anche presso l'Ufficio Tesseramenti (d'ora in avanti, U.T.) di questo C.R. Campania, va necessariamente ricostruito l'iter amministrativo finalizzato al (qui contestato) tesseramento del calciatore Guarnacchia (si omettono i protocolli per opportuna semplicità di lettura): 1. In data 06.12.2025 è pervenuta all'U.T. la richiesta di tesseramento da parte della Società Atletico Palomonte, unitamente alla dichiarazione circa il tesseramento estero; 2. In data 07.12.2025 si è disputata la gara oggetto di reclamo; 3. In data 09.12.2025, l'U.T. ha segnalato all'Atletico Palomonte la mancanza della "firma del Presidente"; 4. In data 12.12.2025 la Società predetta ha inviato per firma elettronica il documento dematerializzato. Orbene, in proposito bisogna tenere a mente la disciplina di riferimento e, quindi, sia quanto previsto dalle NOIF (cfr. art. 39 NOIF), sia quanto stabilito dalle Linee Guida al Tesseramento per la stagione sportiva 2025 - 2026 da parte della LND. Dal combinato disposto di dette norme come deciso dal Collegio di Garanzia dello Sport del CONI in un caso analogo, si evince che: "La data del tesseramento è quella di dematerializzazione della pratica tramite firma digitale, a patto che la stessa non presenti errori di alcun tipo e l'utilizzo (del calciatore) potrà avvenire dal giorno successivo alla posizione della stessa. Infatti, si ritiene utile ribadire che la decorrenza delle pratiche evidenziate con un errore di qualsiasi tipo (mancanza di una firma, mancanza di parte dei documenti richiesti, etc.) sarà sempre determinata dalla successiva correzione degli errori tramite nuova firma digitale da parte della società. Pertanto, un calciatore o una calciatrice la cui pratica di tesseramento sarà successivamente evidenziata con errore non può essere utilizzato per l'attività ufficiale se non dopo che la medesima pratica sarà sanata, sempre che ciò avvenga entro i termini previsti dalle vigenti normative federali. L'utilizzo del/della Pagina 2 F.I.G.C. - L.N.D. - C.R. Campania - Comunicato Ufficiale n. 2/GST del 24 settembre 2025 calciatore/calciatrice prima dei termini di

cui ai commi 3 e 4 è punito con la sanzione dell'ammenda a carico della società, salvo che il caso non configuri violazione più grave per il Codice di Giustizia Sportiva". Il quadro normativo e giurisprudenziale innanzi illustrato consente di ritenere il tesseramento del calciatore Cristian Guarnacchia regolare in quanto, come statuito dal Collegio di Garanzia dello Sport del CONI con la decisione n. 89 del 2023, protocollo numero 00981 del 2023 Sez. I, "In sostanza da tali prescrizioni discende che il tesseramento ha valore dal giorno successivo al deposito della pratica e che eventuali errori o richieste di integrazione saranno segnalati dall'ufficio competente, così specificando che il calciatore tesserato potrà comunque essere utilizzato fino all'eventuale controllo del Comitato e alla richiesta di integrazione. A ciò si aggiunga che in caso di mero errore ed integrazione della modulistica è prevista una semplice sanzione dell'ammenda in capo alla società e non la perdita della gara, da irrogare solo in caso di violazioni più gravi". Come argomentato dal Collegio di Garanzia dello Sport, pertanto, il principio previsto dall'art. 39 delle NOIF è quello di considerare tesserato il calciatore dal giorno successivo al deposito degli atti fino eventualmente alla comunicazione di revoca per irregolarità e o invalidità o anche alla richiesta di integrazione che non ha comunque, salvo il caso previsto dall'art. 42 delle NOIF, effetto retroattivo sul tesseramento fino a quel momento ritenuto valido ed effettuato. Si legge ancora nel sopra indicato pronunciamento che: "Ciò perché la società, che ha l'onere di monitorare la procedura informatica di tesseramento, non può tuttavia autonomamente ritenere irregolare la posizione senza che il sistema generi un qualche allert e/o comunicazione di errore. Senza tale disposizione, fino a nuova comunicazione di revoca/integrazione, il tesseramento deve dirsi regolare e valido e, dunque, l'utilizzo del calciatore è assolutamente possibile". Tale orientamento del Collegio di Garanzia dello Sport, come sottolineato nella decisione sopra citata, è espressione dei principi fondamentali che governano l'azione amministrativa. Il riferimento, in particolare, è al principio di affidamento inteso quale: "Principio generale dell'azione amministrativa che opera in presenza di una attività della pubblica amministrazione che fa sorgere nel destinatario l'aspettativa al mantenimento nel tempo del rapporto giuridico sorto a seguito di tale attività" (cfr. Con. Stato, Sez. VI 13 agosto 2020, n. 5011). Da tali principi, da cui quest'Organo non ravvisa motivi per discostarsi, discende l'infondatezza delle doglianze proposte dalla ASD Caselle. P.Q.M. dispone il rigetto del reclamo e, per l'effetto, omologa il punteggio conseguito sul terreno di gioco di 9/5 in favore dell'Atletico Palomonte 2014; infligge, per i fatti di cui innanzi e sulla scorta del richiamato orientamento giurisprudenziale, fatto proprio da questo Ufficio, alla Società Atletico Palomonte l'ammenda di euro 150,00 (cento); sussistono, infine, attesa la peculiarità della fattispecie scrutinata, giusti motivi per disporre la restituzione del contributo di accesso alla giustizia sportiva in favore della reclamante.

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Marco Cardito

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 150,00 ATLETICO PALOMONTE 2014

GARE DEL CAMPIONATO UNDER 14 REGIONALE MASCHILE

GARE DEL 7/12/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 7/12/2025 GIOVE ACADEMY - RECALE 2002

Il sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, letti il preannuncio e il reclamo proposti dalla ASD Giove Academy e ritualmente notificati alla controparte, osserva quanto segue. La reclamante ha contestato la regolarità della gara in epigrafe per aver la società ASD Recale 2002: a) inserito in distinta e impiegato in campo un calciatore (Romano Raffaele) non tesserato in favore di quest'ultima, instando per la punizione ex art. 10 CGS; b) omesso di indicare in distinta il proprio assistente di parte, chiedendo ripetersi la gara de qua. ASD Recale 2022 ha presentato memorie difensive contestando - con documentazione - l'avverso dedotto. Esperita la fase istruttoria mediante i necessari accertamenti ed esame degli atti ufficiali, è emerso, quanto al punto sub a), che il calciatore Romano Raffaele (nato il 22.09.2012) risulta regolarmente tesserato in favore dell'ASD Recale 2022 a far data dal 02.10.2025 e, dunque, in data precedente la disputa della gara oggetto di reclamo; quanto al punto sub b), che l'assistente di parte dell'ASD Recale 2022 era presente, giusta dichiarazione resa a chiarimenti dal DDG "()" erano presenti per tutta la durata della gara gli assistenti di parte e sono stati riconosciuti; per la Società ASD Giove Academy nella persona di Lomasto Paolo, C.I. [omissis] e per la Società ASD Recale 2002 nella persona di Saiano Matteo, C.I. [omissis] fino al

7' del 2°T e poi sostituito da Palmiero Cesare, C.I. [omissis]". Conseguendo l'infondatezza delle censure sollevate dalla ASD Giove Academy P.Q.M. dispone rigettarsi il reclamo proposto e, per l'effetto, omologa il punteggio conseguito sul terreno di gioco di 2/3 in favore della ASD Recale 2002; dispone, per i fatti di cui innanzi, irrogarsi alla ASD Recale 2002 l'ammenda di euro 80,00 per errata compilazione della distinta; sussistono, infine, attesa la peculiarità della fattispecie all'esame di questo Organo, giusti motivi per disporre la restituzione del contributo di accesso alla giustizia sportiva in favore della reclamante.

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Marco Cardito

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 80,00 RECALE 2002

GARE DEL CAMPIONATO UNDER 15 CALCIO A 5 FEMMINILE

GARE DEL 7/12/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 7/12/2025 ALBANELLA 2015 - U.S. ARIANO

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, letti il preannuncio e il reclamo proposti dalla Società U.S. Ariano e ritualmente comunicati alla controparte, osserva quanto segue. Con l'atto introduttivo dell'odierno procedimento, è censurata la regolarità della gara in epigrafe per aver la Società reclamata, Albanella 2015, inserito in distinta e impiegato in campo n. 2 calciatrici cd. "fuori quota" (ossia: nate dal 01.01.2010 in poi) in violazione del regolamento di cui al C.U. n. 2 del 21.11.2025 pag. 1, applicabile alla fattispecie de qua ratione materiae e temporis, che prevede - per la sola fase regionale del campionato Under 15 S.S. 2025/2026 - l'impiego di un solo calciatore "fuori quota" nato dal 01.01.2010 in poi. Espletata la fase istruttoria ed effettuati i necessari accertamenti, esaminati gli atti ufficiali, è emerso che la Società reclamata Albanella 2015 ha inserito in distinta n. 2 fuori quota, Vaccaro Adriana (nata il 28.06.2010) e Molinara Giulia (nata il 30.01.2010), corrispondenti alle calciatrici segnalate dalla U.S. Ariano. Pertanto, le doglianze di quest'ultima si palesano fondate, risultando violata la precitata disposizione contenuta nel C.U. n. 2/2025, pag. 1. P.Q.M. delibera di accogliere il reclamo proposto e, per l'effetto, infligge alla Società Albanella 2015, ai sensi dell'art. 10, comma 1 CGS, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0/6 in favore della reclamante U.S. Ariano; infligge, inoltre, alla Società Albanella 2015 l'ammenda di euro 25,00 (venticinque/00) alla luce di quanto sin qui esposto; dispone restituirsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Marco Cardito

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 25,00 ALBANELLA 2015

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire al Comitato Regionale Campania entro e non oltre il 24 dicembre 2025.

Eventuali reclami avverso le decisioni assunte con il presente Comunicato dovranno essere presentati, ai sensi dell'art. 76 C.G.S.

Il pagamento del contributo di accesso alla giustizia sportiva dovrà essere effettuato:

- tramite Addebito su Conto della Società;
- tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato al Comitato Regionale Campania – L.N.D. – F.I.G.C.;
- tramite Bonifico Bancario IBAN **IT67X0898740020000000001115** (con specifica causale);Inoltrato a: C.R. Campania – F.I.G.C. – L.N.D. – Corte Sportiva di Appello Territoriale;

Pec: csat@pec.lndcampania.it

N.B.: Nei casi previsti dall'articolo di cui in intestazione inviare copia (**anche del preannuncio**) alla controparte.

Pubblicato in NAPOLI il 17 dicembre 2025

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**